

L.R. 24 febbraio 1990, n. 20 (1).
Disciplina delle funzioni di polizia locale.

(giurisprudenza)

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla L. 7 marzo 1986, n. 65, con la presente legge detta le norme generali per assumere su tutto il territorio regionale un omogeneo ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni e degli altri enti titolari di tali funzioni.

Art. 2

Organizzazioni del servizio di polizia locale.

1. Le funzioni di polizia locale di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dagli enti locali mediante strutture organizzative costituite secondo esigenze di efficienza e di economicità.

2. I comuni che destinano almeno sette addetti al servizio di polizia locale possono istituire il Corpo di polizia locale.

3. Gli altri comuni possono istituire il Corpo di polizia locale in forma consortile o associativa per la reciproca utilizzazione del personale e dei mezzi operativi a disposizione, per il raggiungimento di obiettivi comuni.

4. Le norme di funzionamento dei Corpi di polizia locale saranno stabilite con regolamenti approvati dagli enti interessati che in particolare debbono contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attività vengano svolte in uniforme e che possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario e venga autorizzato dal sindaco e dall'assessore da lui delegato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per i soli fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni esterne di polizia sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza;

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate previa comunicazione al Prefetto.

Art. 3

Collaborazione tra enti locali.

1. I comuni possono esercitare le attività di polizia locale anche in forma consortile o associata, possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.
2. La Regione provvede, con atto deliberativo, alla determinazione dei contributi alle forme associative tra enti locali per i servizi di polizia locale e sostiene parzialmente le spese per la dotazione tecnica.
3. Il personale di polizia locale può essere comandato a svolgere proprie funzioni presso le altre amministrazioni locali per soddisfare esigenze di natura temporanea, in tale caso opera alle dipendenze dell'amministrazione suddetta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali, gli enti locali interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.
4. L'utilizzazione temporanea e i comandi di cui ai precedenti commi sono effettuati nel rispetto degli accordi decentrati, ove esistenti, stipulati in materia tra gli enti locali interessati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 4

Dotazioni organiche dei servizi di polizia locale.

1. Gli enti locali, nel definire la struttura e l'organico dei servizi di polizia locale devono tener conto del numero e della distribuzione degli abitanti nel territorio servito, della suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone, frazioni o altro, dello sviluppo vario nel territorio comunale del tipo e delle quantità degli insediamenti artigianali, industriali e commerciali, dell'indice di motorizzazione, della presenza di sedi giudiziarie, della rilevanza turistica e di ogni altro elemento relativo alle caratteristiche socio-economiche, urbanistiche ambientali con riferimento alle risorse naturali e culturali nonché ai vincoli esistenti ed al livello degli inquinamenti.
2. Devono in ogni caso prevedersi, anche con il ricorso alla forma associativa, due unità operative per ogni 800 abitanti o frazione superiore a 400 abitanti.
3. Il servizio di polizia locale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno e durante l'intero arco di essi.

Art. 5

Coordinamento dell'attività di polizia locale.

1. Ove si renda necessario, nell'ambito delle attribuzioni degli enti locali e secondo quanto previsto dall'articolo 3 della L. n. 65 del 1986, l'impiego delle forze di polizia locale dipendenti da più amministrazioni comunali con le forze di polizia dello Stato ovvero con i Corpi e con le organizzazioni della protezione civile, i sindaci interessati impartiscono, sulla base di opportune intese con le altre autorità le direttive del caso ai propri dipendenti, i comandanti dei Corpi di polizia locale determinano le modalità operative nel rispetto delle direttive medesime.

Art. 6

Compiti dei servizi e Corpi di polizia locale.

1. Il personale preposto allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, limitatamente ai servizi di istituto e alle qualifiche rivestite, ha il compito di:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni ai regolamenti di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze e provvedimenti amministrativi, la cui esecuzione è demandata alla polizia locale;
- c) assolvere incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto,
- d) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- e) prestare i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
- f) prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri.

2. Detto personale collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità.

3. Gli appartenenti ai servizi in questione adempiono, inoltre, alle incombenze di polizia amministrativa previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, 616.

Art. 7

Protezione civile.

1. In caso di calamità, il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore.

2. Il Presidente della Giunta regionale sulla base delle intese con gli organi competenti, impartisce direttive agli enti locali interessati.

3. Gli enti locali sono tenuti a mantenere in efficienza operativa i mezzi e gli strumenti in carico alla polizia locale e ad assicurare l'aggiornamento tecnico professionale degli operatori addetti, nonché disponibilità di personale e mezzi in ogni tempo reperibili.

Art. 8

Funzioni di polizia giudiziaria. di polizia stradale e di pubblica sicurezza.

1. Nell'ambito territoriale e nei settori di competenza, gli addetti ai servizi o ai Corpi di polizia locale esercitano anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65, quelle di polizia stradale ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nonché funzione di polizia giudiziaria, rivestendo la qualità di agente oppure di ufficiale di polizia giudiziaria, questa riferita ai responsabili del servizio e agli addetti al coordinamento e al controllo, nei limiti dei compiti a cui ciascuno è destinato secondo le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 221 terzo comma del codice di procedura penale.

2. La messa a disposizione di addetti al servizio di polizia locale, previa richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità giudiziaria, prevista a norma degli articoli 3 e 5 della predetta L. n. 65 del 1986, è disposta nel rispetto delle intese con l'autorità dell'ente locale.

3. La qualità di agente di pubblica sicurezza, è conferita dal Prefetto su segnalazione del sindaco previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

4. Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza a seguito della perdita anche di uno dei requisiti prescritti, sentito il sindaco competente.

5. Gli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono il loro servizio nei termini e secondo le modalità dei rispettivi regolamenti.

Art. 9

Qualifiche ed articolazioni funzionali e denominazione degli addetti alla polizia locale.

1. Le qualifiche funzionali del personale addetto ai servizi di polizia locale sono stabilite dagli enti locali nel rispetto degli accordi di cui alla L. 29 marzo 1983, n. 93 e devono prevedere specifiche

figure professionali nonché proprie articolazioni in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative dell'ente locale.

2. Per l'attuazione delle norme di cui al precedente comma da parte degli enti che hanno istituito il Corpo di polizia locale e fatte salve diverse disposizioni degli accordi stipulati a norma della L. 29 marzo 1983, n. 93, l'ordinamento del Corpo di polizia locale si articola, per i comuni di classe 1/A, 1/B, II e III indicati nella tabella A della L. 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, nel responsabile del Corpo o (comandante) qualifica apicale dell'ente di appartenenza; negli addetti al coordinamento e controllo (funzionario direttivo, istruttore direttivo, istruttore di vigilanza). Negli operatori (vigili) per i comuni di classe IV laddove è prevista la figura del comandante questi dovrà essere collocato nella qualifica apicale prevista per l'ente. In situazione diversa si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (responsabile del servizio) e operatori (vigili).

3. Le qualifiche di cui sopra saranno rapportate alle declaratorie delle funzioni previste e disciplinate dai contratti collettivi.

Art. 10

Norme di principi sull'armamento.

1. I comuni in attuazione della L. 7 marzo 1986, n. 65, deliberato in merito alla dotazione dell'armamento per il personale di polizia municipale, sentite le organizzazioni sindacali, dopo aver predisposto uno studio sulle effettive esigenze funzionali e in particolare sugli indicatori del rischio connesso all'adempimento dei compiti d'istituto.

2. La dotazione dell'armamento è disciplinata dai regolamenti comunali di polizia municipale in relazione alle specificità dei servizi ed in conformità di quanto prescritto dall'articolo 5, quinto comma, legge-quadro n. 65 del 1986.

Art. 11

Modalità per le assunzioni e requisiti per la partecipazione ai concorsi - Commissioni e prova di esame.

1. L'assunzione del personale di polizia locale avviene esclusivamente per concorso.

2. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

3. Il regolamento che i comuni dovranno adottare ai sensi degli articoli 4 e 7 della L. 7 marzo 1986, n. 65, prevederà, per i vincitori di concorsi per posti di addetti ai servizi di polizia locale l'obbligo della frequenza dei corsi di qualificazione professionale previsti dalla presente legge.

4. Le commissioni d'esame saranno integrate da un esperto appartenente alla struttura dell'assessorato agli enti locali della Regione.

5. Le prove d'esame saranno imperniate sulle seguenti materie:

prima prova scritta:

diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento comunale;

seconda prova scritta:

procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

prova orale:

1) materie delle prove scritte;

2) elementi di diritto e procedura penale;

3) elementi di diritto della circolazione stradale;

4) nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza, legge quadro sulla polizia municipale.

6. Nei concorsi per comandate del corpo dei vigili urbani e dirigenti è aggiunta la seguente prova scritta: elementi di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza e legge quadro sulla polizia municipale.

Art. 12

Corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale.

1. La Regione garantisce, in conformità alla L.R. 25 febbraio 1992, n. 23, «Ordinamento della formazione professionale», e successive modificazioni, lo svolgimento dei corsi per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dei servizi di polizia locale, nonché per:

a) la preparazione dei cittadini che aspirano a partecipare a concorsi per l'accesso nei servizi di polizia locale degli enti locali;

b) la qualificazione di vincitori di concorsi banditi dagli enti locali per la copertura di posti di addetti ai servizi di polizia locale.

2. I regolamenti degli enti locali possono prevedere che la partecipazione ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento promossi, riconosciuti e autorizzati dalla Regione, costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale, fatte salve le eventuali diverse disposizioni in materia di accesso a particolari qualifiche funzionali previste dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego.

3. La Regione, in base alle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 della L.R. n. 23 del 1992, e successive modificazioni, e con le modalità dalle stesse previste, può autorizzare i comuni che ne facciano richiesta a organizzare e svolgere a proprie spese corsi di qualificazione e di

aggiornamento degli operatori di polizia locale, anche al fine di consentire agli stessi di partecipare ai concorsi previsti per l'accesso alle qualifiche superiori.

4. I corsi sono svolti, nell'ambito delle materie indicate nell'art. 11 della presente legge, da apposite commissioni composte da docenti nelle materie medesime e si concludono con prove finali di idoneità svolte con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 15 e 16 della L.R. 23 del 1992 e successive modificazioni.

5. Per le prove finali di idoneità di cui al comma 4, le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della L.R. n. 23 del 1992 e successive modificazioni, sono integrate da un esperto in materia di polizia locale della struttura del competente assessorato regionale (2).

6 .(3).

Art. 13

Consulta regionale per la polizia locale.

1. È istituita la consulta regionale per la polizia locale composta:

- a) dall'assessore preposto dagli enti locali, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da sei esperti in materia di polizia locale, nominati dal Consiglio regionale di cui almeno tre scelti tra i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo di provincia della Regione e due appartenenti ad altri comuni;
- c) da due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dall'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia), U.P.I. (Unione delle province d'Italia);
- d) da cinque rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) da due rappresentanti delle associazioni professionali di categoria più rappresentative nella Regione.

2. La consulta collabora con l'assessorato regionale agli enti locali ai fini della elaborazione delle iniziative regionali riguardanti la polizia locale con particolare riferimento alle misure atte a migliorare l'efficienza dei relativi servizi.

3. Ai componenti esterni spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalle leggi regionali per il funzionamento degli organi collegiali.

Art. 14

Regolamenti di polizia locale.

1. Gli enti locali devono provvedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adottare o adeguare i regolamenti per il funzionamento dei servizi di polizia locale.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 11 della L. 7 marzo 1986, n. 65, i regolamenti di cui alla stessa legge, divenuti esecutivi, sono trasmessi all'assessorato agli enti locali per il successivo inoltro al Commissario di Governo tramite il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 15

Istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale.

1. Per i compiti derivanti dall'attivazione della presente legge agli uffici del 17° settore «enti locali» di cui alla tabella B allegata alla L.R. 11 aprile 1985, n. 36
- (4), concernente «Strutture ed organizzazioni regionali» è aggiunto il seguente: n. 8 «Polizia locale».

Art. 16

Contributo finanziario regionale per il potenziamento dei servizi di polizia locale dei comuni.

1. La Regione concede ai comuni un contributo sulla spesa per l'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Il contributo non può superare il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, aumenta fino al 90 per cento per i comuni che gestiscono in forma associativa il servizio di polizia locale.
2. I comuni che intendono fruire dei contributi devono inoltrare istanza alla Regione Lazio, assessorato agli enti locali, corredata dalla deliberazione del consiglio comunale in cui devono essere precisati la natura degli interventi che si vogliono realizzare, le attrezzature che si intendono acquistare, l'uso cui saranno adibite, il preventivo di spesa ed il relativo costo, la somma richiesta a titolo di contributo ed i mezzi finanziari per far fronte alla copertura di quella parte di spesa non coperta dal contributo regionale.
3. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
4. La Giunta regionale scaduto il termine fissato, sentita la Consulta regionale per la polizia locale, delibera il piano di ripartizione dei contributi, nel limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale previa approvazione da parte del Consiglio regionale del programma regionale di intervento e dei criteri di massima che tengano conto della:
 - a) situazione economico-finanziaria dell'ente;

b) rapporto tra popolazione residente nel capoluogo comunale e popolazione residente in zone decentrate (frazioni);

c) estensione della rete viaria e conformazione dei sistemi infrastrutturali esistenti;

d) rapporto tra popolazione residente ed attività economiche esistenti;

e) caratteristiche funzionali prioritarie delle attrezzature che si intendono acquisire (5).

5. Gli enti che godono del contributo debbono presentare apposito rendiconto delle spese sostenute, documentandole.

6. La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettata la destinazione originale o quando l'ente non fornisca il rendiconto e/o la documentazione prevista.

7. Il recupero delle somme già erogate avviene con le modalità previste da R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17

Divise ed attrezzature.

1. Le divise degli appartenenti al corpo di polizia locale debbono recare i distintivi con lo stemma, la denominazione dell'ente di appartenenza ed il numero personale di matricola.

2. Le caratteristiche delle divise, dei modelli, dei colori e dei distintivi di grado nonché degli automezzi in uso presso gli uffici e le strutture municipali dei vigili urbani, vengono stabiliti in modo uniforme su tutto il territorio regionale nel rispetto del divieto di assimilazione con le divise ed i distintivi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato con successivo provvedimento legislativo.

Art. 18

Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 12 si provvederà, per l'anno 1990, con lo stanziamento iscritto in bilancio al capitolo n. 27240, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 16 si farà fronte mediante istituzione nel bilancio dell'esercizio 1990, capitolo n. 14650 denominato «Contributo finanziario agli enti locali per il potenziamento dei servizi di polizia locale» la cui dotazione nella fase di prima attuazione viene indicata «per memoria».

3. Per gli esercizi successivi l'entità del fabbisogno dell'istituendo capitolo verrà determinata sulla base delle istanze pervenute alla Regione ai sensi del terzo comma del predetto articolo 16 e sarà iscritta nei bilanci dell'anno immediatamente successivo mediante apposito articolo della legge

concernente le disposizioni finanziari per la redazione del bilancio di previsione del medesimo esercizio.

NOTE

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 marzo 1990, n. 7.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 48.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 27 marzo 1996, n. 12 (successivamente l'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 48, ha così sostituito il comma 5 ed abrogato il comma 6).

(4) La L.R. 11 aprile 1985, n. 36, è stata poi abrogata dall'art. 27, L.R. 1° luglio 1996, n. 25.

(5) Per una deroga a quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 10, comma 1, L.R. 11 settembre 2003, n. 29.